

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2021

Nr. Progr. **51**

Data **28/12/2020**

Seduta NR. **7**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/12/2020 alle ore 20:45.*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ERRIQUEZ ALESSANDRO	S	GAMBETTA VALERIA	S		
GIOVANNINI MICHELE	S	RESCA PAOLO	S		
RAISA TIZIANA	S	MACCAFERRI GIUSEPPE	S		
FAELLA ALICE	S	FAGIOLI ELENA	S		
COCCHI ANDREA	S	DARDI FULVIA	S		
MORELLI PAOLA	S	CINQUE GIOVANNI	S		
TOSTO LUCIA	S				
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Assessori Esterni: SERUTI DARIO

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO A SCAVALCO del Comune, DOTT. FAUSTO MAZZA.*

*Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. ALESSANDRO ERRIQUEZ dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.*

*Sono designati a scrutatori i Sigg. :*

, , ,

## OGGETTO:

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2021

Il Consiglio del Comune di Castello d'Argile, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Sindaco – Decreto n. 5 datato 12.05.2020, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza.

Il Sindaco – Presidente – Alessandro Erriquez, assume la Presidenza, dalla “Sala del Consiglio” ubicata presso la sede del Comune di Castello d'Argile, Piazza Gadani n. 2, Castello d'Argile (BO), in collegamento telematico da remoto, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Meet, come attestato dalla registrazione della seduta.

Partecipa in aula ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale reggente, dott. Fausto Mazza.

L'identità dei Consiglieri, tutti collegati da remoto in videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento in tale modalità della seduta medesima.

Il Sindaco-Presidente invita l'Assessore Giovannini ad illustrare l'argomento in oggetto.

L'Assessore Giovannini, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie poste in essere dal competente ufficio e dei conseguenti pareri favorevoli resi dall'ufficio medesimo, illustra all'Assemblea la proposta di deliberazione, di seguito, integralmente, riportata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di stabilità per l'anno 2020) e più specificatamente:

- il comma 738, il quale dispone che l'Imposta municipale propria ( Nuova I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;
- il comma 740, il quale dispone che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) (= definizione di abitazione principale) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 741 lettera c) punto 3), il quale dispone che sono considerati abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nel G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- il comma 747, il quale dispone la riduzione al 50 per cento della base imponibile nei seguenti casi:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ed in ottemperanza a specifiche condizioni previste dalla medesima Legge n. 160/2019;
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- il comma 749, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 750, il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, il quale dispone che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- il comma 754, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 756, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020, ma a tutt'oggi non risulta ancora emanato;
- il comma 779, il quale dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Considerato che, sulla base della deliberazione del Consiglio comunale n. 49 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, concernente: *“Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2021/2024 - Sezione operativa 2021/2023 - (art. 170 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)”* è volontà dell'Amministrazione comunale determinare l'aliquota IMU 2021 nella misura dello 1,0‰ per la fattispecie dei fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993;

Visti:

- l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con Legge 17/07/2020 n. 77, il quale dispone che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 212/2000;
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – nuova IMU – adottato con propria deliberazione n. 18 del 24/06/2020, esecutiva;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione adottato con propria deliberazione n. 29 del 21/07/2020, esecutiva;

Visti gli allegati pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

## D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di determinare per l'anno 2021 la misura delle aliquote dell'Imposta municipale propria "Nuova IMU" come segue:
  - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 6,0‰;
  - b) abitazione e relative pertinenze locate a canone concordato – art. 2 comma 3 Legge 431/1998: aliquota pari allo 5,0‰;
  - c) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 – A/9, e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: aliquota pari al 6,0‰;
  - d) fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993: aliquota pari allo 1,0‰;
  - e) fabbricati costruiti e destinati da imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,0‰;
  - f) tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra indicati: aliquota pari al 10,6‰;
  - g) la detrazione base di € 200,00 per le seguenti tipologie:
    - abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1-A/8-A/9);
  - h) per l'applicazione delle ulteriori agevolazioni relative alle unità immobiliari:
    - locate a canone concordato – art. 2 comma 3 L. n. 431/1998;
    - una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9, e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
  - i "soggetti passivi", interessati dall'applicazione delle ulteriori agevolazioni indicate nel presente paragrafo – lettera h), devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste, mediante dichiarazione sostitutiva come disposto dall'art. 5, comma 3, del vigente Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione, entro l'anno d'imposta in cui le medesime si verificano. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato;
- 2) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e ss.mm.ii.;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Infine il Consiglio Comunale, stante la necessità e l'urgenza di dare corso all'iter di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, contemplato dalla Legge per non incorrere nell'esercizio provvisorio

## D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco-Presidente, dichiara aperta la fase della discussione.

Nessun Consigliere chiede di intervenire e nessuna dichiarazione di voto viene resa.

Pertanto, il Sindaco-Presidente, mette ai voti la proposta di deliberazione in precedenza illustrata.

L'esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale, in forma palese mediante affermazione vocale - audio, è il seguente:

Presenti e votanti n. tredici

Favorevoli n. nove (Sindaco e la componente di maggioranza)

Contrari n. quattro (Consiglieri Maccaferri, Fagioli, Dardi, Cinque)

Astenuti nessuno

La proposta di deliberazione E' APPROVATA.

Successivamente il Sindaco-Presidente, stante l'urgenza e la necessità di dare corso all'iter di approvazione del bilancio di previsione 2021/23, previsto dalla legge, per non incorrere nell'esercizio provvisorio, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale, in forma palese mediante affermazione vocale - audio, è il seguente:

Presenti e votanti n. tredici

Favorevoli n. nove (Sindaco e la componente di maggioranza)

Contrari n. quattro (Consiglieri Maccaferri, Fagioli, Dardi, Cinque)

Astenuti nessuno

Quindi la deliberazione, in precedenza approvata, viene DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.



# COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### SERVIZIO TRIBUTI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 51 del 28/12/2020**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2021**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

Favorevole

Contrario

Li, 22/12/2020

**FIRMATO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**BOVINA CINZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### SERVIZIO TRIBUTI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 51 del 28/12/2020**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2021**

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole

] Contrario

] Non dovuto

Li, 22/12/2020

**FIRMATO**  
**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**  
**BOVINA CINZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 28/12/2020**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*ALESSANDRO ERRIQUEZ*

IL SEGRETARIO A SCAVALCO  
*DOTT. FAUSTO MAZZA*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

